

RISCOSSIONE

Decreto liquidità: i chiarimenti sulla sospensione dei versamenti

di Angelo Ginex



DIGITAL Seminario di specializzazione
TIPOLOGIE COMUNI DI ACCERTAMENTO
Scopri di più >

Al fine di permettere ai **sogetti esercenti attività di impresa, arte o professione** di fronteggiare la **crisi di liquidità** causata dall'emergenza epidemiologica in atto, l'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) prevede la **sospensione dei versamenti tributari e contributivi** in scadenza nei mesi di **aprile e maggio 2020**, a condizione che vi sia una **contrazione del fatturato** o dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

Con [circolare 9/E/2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito molti **chiarimenti**, anche sotto forma di risposta ai quesiti, circa l'**ambito applicativo** di tale regime di sospensione.

Innanzitutto, è stato precisato che per la **sospensione dei versamenti**, tenendo conto del tenore letterale della norma, non è necessaria una contrazione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

Quindi, occorre valutare "**rispettivamente**" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di **marzo 2020** rispetto al mese di **marzo 2019** (relativamente ai versamenti da eseguire ad **aprile 2020**) e del mese di **aprile 2020** rispetto al mese di **aprile 2019** (relativamente ai versamenti da eseguire a **maggio 2020**).

Per quanto concerne poi le **imprese agricole**, si è chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) sia quelle che determinano per regime naturale il **reddito fondiario su base catastale**, sia quelle che producono **reddito di impresa commerciale**, in quanto il regime di sospensione in parola si applica a **tutti i soggetti esercenti attività di impresa**, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.

Venendo alla previsione di cui al **comma 5** dell'[articolo 18](#) citato, è stato precisato che, in considerazione della **finalità** della disposizione, che è quella di **ampliare** la platea dei **sogetti beneficiari** del regime di sospensione dei versamenti, l'elencazione ivi contenuta è meramente esemplificativa e il beneficio in questione è esteso a **tutti gli enti diversi da quelli che**

esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'[articolo 55 Tuir](#).

Dunque, rientrano nel campo di applicazione della stessa anche le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** iscritte negli appositi registri, le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#).

Con specifico riferimento all'**ente non commerciale** che svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'**attività commerciale**, in modo non prevalente o esclusivo, si è detto che la **sospensione dei versamenti** relativi alla parte commerciale potrà operare al verificarsi delle **condizioni** previste dai **commi 1 e 3** dell'[articolo 18](#) per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

Altro tema analizzato è quello della verifica della condizione di **calo del fatturato o dei corrispettivi**: è stato chiarito che il **calcolo** relativo, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la **riduzione percentuale** disposta dal citato [articolo 18](#), va eseguito prendendo a riferimento le **operazioni** eseguite nei mesi di **marzo e aprile, fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla **liquidazione periodica** del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.

Quindi, la **data da considerare** è quella di **effettuazione dell'operazione** che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre, per la fattura differita, è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per i **contribuenti che liquidano l'iva trimestralmente** si è poi affermato che, stante il dato letterale della norma, la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo e aprile 2020 e 2019.

Nel caso degli **autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà concessa dall'[articolo 74, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972](#), è stato chiarito che la verifica richiesta dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#), al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.

Infine, viene precisato che, in caso di **rateazione del saldo Iva** e versamento della **prima rata il 16 marzo 2020**, opera la sospensione dei versamenti delle **rate successive** alla prima da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020; il **versamento** potrà essere eseguito **entro il 30 giugno 2020** in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.